



A. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la legge 29 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 605, lettera c), concernente la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e comma 630, concernente l'istituzione sperimentale di un servizio integrativo per bambini da 24 a 36 mesi di età, denominato "sezioni primavera";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare, l'articolo 1, comma 180 e comma 181, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con il quale è stato istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131, concernente "Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124" e in particolare l'articolo 5, comma 3, concernente la costituzione per ciascun posto di insegnamento di una graduatoria distinta in tre fasce;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416,

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

della legge del 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 maggio 2014, recante “*Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, n. 326, recante “*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° giugno 2017, n. 374, concernente l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017 demanda ad un provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSP) reso nell'adunanza del 14 marzo 2018;

RITENUTO di non poter accogliere il parere del CSP in merito all'attribuzione del punteggio specifico per il personale che abbia svolto servizio presso le sezioni primavera ai fini della valutazione in graduatoria, in quanto il servizio di cui trattasi è solo parzialmente affine a quello delle altre professionalità impegnate nella scuola dell'infanzia e primaria;

RITENUTO di potere accogliere le ulteriori richieste di modificazione al testo pervenute dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere;

DECRETA

Articolo 1 *(Soggetti)*

1. Ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131, è riconosciuto e valutato il servizio prestato, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominate “sezioni primavera”, secondo le modalità di cui all'articolo 2 a coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

Articolo 2
(Modalità di riconoscimento del servizio)

1. A partire dall'anno scolastico 2007/2008, i servizi prestati nelle sezioni primavera autorizzate e attivate nelle scuole dell'infanzia, statali o paritarie, nei nidi d'infanzia, a gestione pubblica o privata, convenzionati ovvero autorizzati, sono valutati:

- a) come anno scolastico intero, se hanno avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio al termine dell'attività educativa (30 giugno), con l'attribuzione di sei punti;
 - b) per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni un punto, fino ad un massimo di sei punti per ciascun anno scolastico.
2. I servizi di cui al comma 1, complessivamente prestati in ciascun anno scolastico, si valutano una sola volta. Il punteggio complessivo, attribuibile per anno scolastico, non può eccedere i sei punti. I servizi prestati nelle sezioni primavera possono essere valutati come servizi non specifici ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131.
3. Non sono valutati i servizi relativi a periodi lavorativi per i quali non risultano versati i contributi previdenziali secondo la normativa vigente.
4. Gli Uffici scolastici regionali verificano che, in costanza dello svolgimento del servizio riconosciuto, il soggetto gestore sia autorizzato all'attivazione delle sezioni primavera.

Articolo 3
(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, ovvero sia esclusivamente in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria finalizzato alla costituzione dell'elenco aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015, il servizio prestato, sino al 24 giugno 2017, nelle sezioni primavera dai soggetti di cui all'articolo 1, già inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria, è riconosciuto e valutato ai sensi dell'articolo 2.
2. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati per l'anno scolastico 2017/2018 da coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria di cui al comma 1.
3. Il servizio di cui al comma 1 è riconosciuto e valutato anche a coloro che si inseriscono nell'elenco aggiuntivo ai sensi del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015.
4. Il servizio prestato nelle sezioni primavera è riconosciuto nel rispetto del limite di cui alla Tabella A, nota n. 3, del decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017.
5. Il servizio prestato presso le sezioni primavera dai soggetti di cui all'articolo 1 è riconosciuto e valutato, secondo le modalità di cui all'articolo 2, in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Il Ministro

Sen. Valeria Fedeli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso l'AOO

AOOUFGAB



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare gli articoli 3 e 4;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e in particolare l'articolo 4;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università e in particolare l'articolo 3-bis, istitutivo delle graduatorie aggiuntive per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- VISTA la direttiva 2005/36/CE e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e riconosciuta ai sensi della predetta definizione l'insegnamento quale "professione regolamentata", esercitabile da soggetti in possesso del solo titolo di studio, ai fini di assicurare in ogni caso il servizio, in subordine a personale in possesso del titolo di abilitazione;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e in particolare l'articolo 1, comma 607
- VISTO l'art. 9 comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 e successive modificazioni, che stabilisce la cadenza triennale dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 comma 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007 n. 131;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it

TEL: 0658493995 - 3492- Sito web: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico>



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, ed in particolare l'articolo 14, comma 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124" e in particolare l'articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;
- VISTE le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, e valutata l'opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni (di seguito DM 249/2010);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2014, n. 31, concernente l'attivazione del I ciclo del tirocinio formativo attivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
- VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 25 luglio 2013, concernente l'attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (PAS), ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 agosto 2013, n. 706, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2013/2014, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312, concernente l'attivazione del II ciclo del tirocinio formativo attivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 dicembre 2014 n. 967, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2014/2015, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it

TEL: 0658493995 - 3492- Sito web: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 marzo 2017 n. 141, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2016/2017, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
- VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, ove si stabilisce che "*con successivi provvedimenti, in applicazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, saranno disposti modalità e termini per consentire, nelle more del successivo aggiornamento triennale delle graduatorie ... , l'inserimento in II fascia dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto; l'inserimento in elenchi aggiuntivi per il sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto*" e comma 2, ove si stabilisce che "*nelle more di apertura delle finestre temporali ... i soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare ... domanda di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze da III fascia...*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018 n. 335, concernente le disposizioni per la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia presso le sezioni primavera;
- RITENUTA l'esigenza di definire tempi e modalità di integrazione delle graduatorie di istituto nel triennio di vigenza delle medesime, al fine di garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno;
- RITENUTO necessario dare attuazione al D.M. 23 aprile 2018 n. 335, relativamente alle graduatorie di istituto della scuola primaria e della scuola dell'infanzia;
- RILEVATO che gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia di cui all'articolo 1 del D.M. 326/2015 rivestono carattere meramente transitorio, essendo costituiti esclusivamente nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano ogni effetto;
- PRESO ATTO che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati già inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di istituto entro i termini di cui al Decreto Ministeriale n. 374/2017;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

VALUTATA la necessità, in ordine alla scelta delle istituzioni scolastiche di inserimento di garantire parità di trattamento tra soggetti che abbiano conseguito lo stesso titolo entro lo stesso termine temporale;

DECRETA

Art. 1

Priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze di III fascia

1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto e dell'apertura dei termini per la costituzione semestrale degli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, i soggetti inseriti nelle graduatorie della III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze da III fascia per le corrispondenti classi di concorso.

2. Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse alla medesima Istituzione Scolastica destinataria dell'istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 presentate entro il termine del 24 giugno 2017, compilando in modalità telematica il modello A4 attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line".

3. Le funzioni telematiche di cui al comma 2 saranno aperte dalla data di pubblicazione del presente decreto e rimarranno disponibili per tutto il triennio di validità delle graduatorie. Le istituzioni Scolastiche, capofila, periodicamente, avranno cura di prendere in carico le istanze ricevute per le finalità di cui al presente articolo.

4. Non si dà luogo ad alcuna rivalutazione dei punteggi dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.

Art. 2

Inserimento in II fascia aggiuntiva

1. I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2018 possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati, in un elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti nella Tabella A allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374. Limitatamente alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, la suddetta tabella è integrata secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 comma 4 del D.M. 335/2018 citato in premessa.

3. I titoli devono essere posseduti entro la data del 1 febbraio 2018.

4. Le domande di iscrizione sono presentate utilizzando il modello A3 entro il termine del 4 giugno 2018, ad una Istituzione Scolastica della provincia prescelta, secondo le modalità descritte all'art. 7 comma 1 lettera a) del D.M. 374/2017. Il modello di domanda deve essere spedito mediante raccomandata a/r oppure consegnato a mano all'Istituzione scolastica, con rilascio di ricevuta. In alternativa, il modello può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituzione scolastica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

5. Coloro che risultino già iscritti nelle graduatorie del presente triennio e che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo relativo alla finestra del 1 febbraio 2018 per aver conseguito una nuova abilitazione, dovranno trasmettere la domanda alla medesima Istituzione Scolastica destinataria dell'istanza di inclusione.

6. La scelta delle istituzioni scolastiche è effettuata telematicamente, attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line", secondo le modalità descritte all'art. 7 comma 1 lettera b) del D.M. 374/2017. Le istanze Polis saranno disponibili nel periodo compreso tra il 7 giugno 2018 ed il 27 giugno 2018 entro le ore 14,00.

7. I soggetti di cui al comma 1, già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia delle graduatorie di istituto, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all'atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti. In particolare, le sedi già espresse possono essere cambiate esclusivamente ai fini dei nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'inserimento nell'elenco aggiuntivo relativo alla finestra del 1 febbraio 2018, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti.

8. All'atto di pubblicazione delle graduatorie, si procede al depennamento dalle graduatorie di III fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nelle graduatorie di II fascia aggiuntiva.

Art. 3

Titolo di specializzazione sul sostegno

1. E' consentito agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità di inserirlo nelle graduatorie di istituto ove sono presenti, per l'attribuzione delle relative supplenze.

2. A tal fine, gli aspiranti comunicano il titolo posseduto all'Istituzione Scolastica destinataria dell'istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto ovvero di inclusione negli elenchi aggiuntivi, compilando il modello A5 in modalità telematica attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line". Le istanze Polis saranno disponibili dalla data di pubblicazione del presente decreto al 4 giugno 2018 (entro le ore 14,00). Gli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione entro il 1 febbraio 2018 e che chiedono l'iscrizione in II fascia aggiuntiva dichiarano invece il titolo nel modello A3 unitamente al titolo di abilitazione, con le stesse modalità e termini indicati all'art. 2 commi 5 e 6.

3. Gli aspiranti di cui al comma 1 sono collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia ovvero dell'elenco aggiuntivo di appartenenza.

4. Nelle more del decreto annuale di inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno delle graduatorie ad esaurimento, i docenti iscritti nella I° fascia delle graduatorie di istituto che comunicano il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno sono collocati, secondo la rispettiva finestra di inserimento, in subordine agli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400.

5. L'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno non comporta il riconoscimento del relativo punteggio di cui al punto C.1 della Tabella A di valutazione di titoli di II fascia, né negli elenchi di sostegno, né nella corrispondente graduatoria di posto comune, che avrà luogo all'atto della costituzione triennale delle predette graduatorie.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Art. 4

Disposizioni particolari per la Scuola dell'Infanzia

1. In attuazione dell'art. 3 comma 1 del D.M. 335/2018, i docenti di scuola dell'infanzia e primaria iscritti nelle graduatorie di istituto di II fascia, per effetto delle domande di iscrizione/aggiornamento presentate entro il termine del 24 giugno 2017, possono integrare il punteggio già attribuito, con il servizio prestato presso le sezioni primavera, con le modalità di cui agli art. 2 e 3 comma 4 del D.M. suddetto salvo che abbiano già conseguito, per ciascun anno scolastico di interesse, il punteggio massimo attribuibile per i servizi, come previsto nella Tabella A di valutazione dei titoli di II fascia, approvata con D.M. 374/2017.
2. Sono valutabili esclusivamente i servizi prestati dall'a.s. 2007/2008 ed entro la data del 24 giugno 2017.
- 3: I docenti interessati, dovranno utilizzare il modello A1/S da far pervenire all'istituzione scolastica già destinataria della domanda di iscrizione in graduatoria, entro il termine del 4 giugno 2018 secondo le modalità descritte all'art. 7 comma 1 lettera a) del D.M. 374/2017. Il modello di domanda deve essere spedito mediante raccomandata a/r oppure consegnato a mano all'Istituzione scolastica, con rilascio di ricevuta. In alternativa, il modello può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituzione scolastica.
4. Non è consentito modificare le istituzioni scolastiche già scelte all'atto di iscrizione in graduatoria.
5. Sono fatte salve le supplenze già conferite per l'anno scolastico in corso.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 374/2017.
2. Con successivi Decreti Direttoriali saranno disposti di volta in volta i termini per l'inserimento nelle ulteriori fasce aggiuntive dei docenti che conseguiranno l'abilitazione entro il 1° febbraio ed il 1° agosto di ciascun anno.
3. All'atto della costituzione triennale delle graduatorie di istituto, gli elenchi aggiuntivi cesseranno di avere efficacia ed i soggetti di cui al presente decreto presenteranno domanda di inserimento nelle graduatorie di II fascia secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Firmato digitalmente da NOVELLI MARIA M.
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III
Reclutamento del personale docente ed educativo

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Agli Ambiti Territoriali Provinciali
Loro sedi

OGGETTO: D.D.G. n. 784 del 11 maggio 2018. Integrazione graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335.

Si trasmette, per la successiva pubblicazione sui siti istituzionali di codesti Uffici Regionali e Provinciali, il D.D.G. n. 784 del 11 maggio 2018.

Il presente Decreto, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, disciplina:

- l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 febbraio 2018, i quali verranno collocati in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia;
- l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 febbraio 2018, i quali verranno collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia di appartenenza;
- il riconoscimento della precedenza nell'attribuzione delle supplenze di III fascia di istituto, per i docenti che vi siano inseriti e che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell'inserimento nelle finestre semestrali di pertinenza;
- limitatamente alle graduatorie di II fascia di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, l'integrazione del punteggio già attribuito per effetto della domanda di iscrizione/aggiornamento presentata entro il termine del 24 giugno 2017, con il servizio prestato presso le sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le relative domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità e termini:

Inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia:

L'allegato modello A3 dovrà essere trasmesso a far data dalla pubblicazione del Decreto ed entro il termine del 4 giugno 2018, tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con rilascio di ricevuta ad una istituzione scolastica della provincia prescelta e secondo le modalità descritte all'art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 374/2017.

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it

TEL: 0658493995 - 3492- Sito web: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III

Reclutamento del personale docente ed educativo

Il suddetto modello dovrà essere indirizzato, relativamente agli aspiranti già inseriti in graduatoria, all'istituzione scolastica destinataria della domanda di inserimento presentata all'inizio dell'attuale triennio di validità delle graduatorie. Ove l'interessato non risulti già iscritto in alcuna graduatoria, il suddetto modello dovrà essere indirizzato ad una istituzione scolastica della provincia prescelta dall'interessato.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande, avranno cura di valutarle e trasmetterle al sistema informativo tramite le relative funzioni che saranno disponibili dalla data di pubblicazione del Decreto al 4 giugno 2018.

Inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno

L'istanza dovrà essere presentata, esclusivamente, in modalità telematica, compilando il modello A5, che sarà disponibile sul portale POLIS del sito internet di questo Ministero dalla data di pubblicazione del Decreto al 4 giugno 2018 (entro le ore 14,00).

Non dovranno compilare il modello A5 i docenti appartenenti ad una delle due sotto indicate categorie:

- i docenti di I° fascia che abbiano presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno delle GaE, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 400 del 12/07/2017, i quali saranno automaticamente trasposti in graduatoria;
- i docenti che chiedono anche l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di II° fascia con il modello A3 in quanto potranno dichiarare il titolo di specializzazione nella sezione del modello A3 appositamente predisposta.

Priorità nell'attribuzione delle supplenze di III fascia

Potranno presentare istanza i docenti che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla II fascia. A tal fine, dalla data di pubblicazione del Decreto e per tutto il triennio di validità delle graduatorie, sarà disponibile sul portale POLIS del sito internet di questo Ministero, l'apposito modello A4. L'istanza dovrà essere rivolta alla istituzione scolastica capofila prescelta all'atto di inclusione in III fascia che avrà cura di prenderla tempestivamente in carico con le funzioni SIDI appositamente predisposte.

Servizio prestato presso le Sezioni Primavera – integrazione punteggio

Possono presentare istanza di integrazione del punteggio, gli insegnanti di scuola primaria e di scuola dell'infanzia già iscritti nelle relative graduatorie di istituto di II fascia, che hanno prestato servizio, a decorrere dall'a.s. 2007/08 ed entro la data del 24 giugno 2017, presso le Sezioni Primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine, gli insegnanti interessati, dovranno utilizzare il modello A1/S da far pervenire all'istituzione scolastica già destinataria della domanda di iscrizione in graduatoria, entro il termine del 4 giugno 2018, mediante raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con rilascio di ricevuta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III

Reclutamento del personale docente ed educativo

Il punteggio è attribuibile, per ciascun anno scolastico di interesse, con le modalità di cui agli art. 2 e 3 comma 4 del D.M. 335/2018 e nel rispetto dei vincoli previsti nella tabella A di valutazione dei titoli di II fascia, approvata con D.M. 374/2017.

Per gli insegnanti che si iscrivono nella prima finestra semestrale il suddetto servizio può essere dichiarato se prestato a decorrere dall'a.s. 2007/08 ed entro la data del 1 febbraio 2018.

Scelta delle Sedi

I soggetti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia delle graduatorie di istituto, ove abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2018 possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all'atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti. In particolare, le sedi già espresse possono essere cambiate esclusivamente ai fini dei nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'inserimento nell'elenco aggiuntivo relativo alla finestra del 1 febbraio 2018, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti.

L'istanza dovrà essere presentata, esclusivamente, in modalità telematica, compilando il modello B, che sarà disponibile sul portale POLIS del sito internet di questo Ministero, nel periodo compreso tra il 7 giugno 2018 ed il 27 giugno 2018 (entro le ore 14,00).

Non è consentito cambiare le sedi già scelte all'atto dell'iscrizione in graduatoria, agli insegnanti di Scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria che presentano domanda di integrazione del punteggio dei servizi ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 335/2018.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente nota, che viene pubblicata sul sito internet del Ministero e sulla rete Intranet.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

Giuseppe Minichiello

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Firmato digitalmente da MINICHIELLO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegati:

- Modello A3
- Modello A4 (fac-simile)
- Modello A5 (fac-simile)
- Modello A1/s
- D.M. 335 del 23 aprile 2018

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it

TEL: 0658493995 - 3492- Sito web: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico>